

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 720)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Norme per la sistemazione in ruolo degli operai stagionali presso le agenzie e le manifatture dei Monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'Azienda autonoma dei Monopoli dello Stato per i lavori di prima manipolazione del tabacco in foglia presso le Agenzie coltivazioni tabacchi e magazzini dipendenti assume sempre il medesimo personale stagionale o consuetudinario, ai sensi della legge 31 marzo 1955, n. 265.

A seguito dei provvedimenti in questi ultimi anni adottati in ordine alla liberalizzazione delle coltivazioni, la situazione degli operai « stagionali » è divenuta sempre più precaria. Si tratta, in effetti, di una categoria di personale, anche di età avanzata, che pur avendo dato la sua collaborazione per il raggiungimento dei fini dell'azienda, attese le limitazioni imposte dalla normativa vigente, in alcuni casi non può beneficiare del trattamento di quiescenza, nè di una certa stabilità di occupazione, stabilità che, invece, è assicurata in altri settori del pub-

blico impiego mediante l'incarico a tempo indeterminato con la dichiarazione di non licenziabilità o mediante la qualifica di « permanente ».

D'altra parte è da osservare che per la qualificazione raggiunta dal personale in parola, l'Amministrazione trova convenienza e vantaggio per l'utilizzazione.

Il presente disegno di legge prevede particolari norme, riflettenti un limitato numero di dipendenti, ai fini dell'assorbimento nel ruolo del personale permanente delle Agenzie o manifatture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, nonchè per il diritto al trattamento di quiescenza.

Attese le finalità sociali del provvedimento, intese ad eliminare il grave disagio delle categorie interessate, per motivi di equità si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I salariati a carattere stagionale, uomini e donne, assunti in qualsiasi data presso le Agenzie coltivazioni tabacchi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che abbiano prestato servizio nelle due ultime campagne di prima manipolazione dei tabacchi greggi e che abbiano compiuto un periodo complessivo di servizio non inferiore a novanta giornate lavorative, sono inquadrati, fino al loro totale assorbimento, nel ruolo del personale permanente delle Agenzie o manifatture attraverso concorsi che saranno localmente banditi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

L'assenza dal servizio per causa di malattia, infortunio, maternità è considerata servizio effettivo.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo gli interessati debbono presentare, a pena di decadenza, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione generale dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

I predetti lavoratori, inquadrati nel ruolo, qualora al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° anno di età se donne non abbiano compiuto il periodo di servizio prescritto per aver titolo al trattamento di quiescenza, saranno impiegati in attività di carattere interno o complementari fino al raggiungimento di tale limite di servizio.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.